

**COMUNE DI RIO SALICETO**  
**(Provincia di Reggio Emilia)**



***REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA CELEBRAZIONE DEI  
MATRIMONI CIVILI***

(Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 58 del 28 novembre 2011)

## **ART. 1**

### **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni previste dall'art. 106 e seguenti del Codice Civile.

## **ART. 2**

### **Luogo di celebrazione**

1. La "Casa Comunale" per la celebrazione di matrimoni civili, prevista dall'art. 106 del codice civile, è individuata nei locali adibiti a sala consiliare del Palazzo Comunale situato in Piazza Carducci n. 18.
2. Su richiesta dei nubendi il matrimonio potrà essere celebrato anche presso il Teatro Comunale o in altra sala tra quelle appositamente individuate con precedente atto della Giunta Comunale.
3. In caso di inagibilità o non disponibilità dei locali di cui sopra, la sede alternativa sarà indicata con apposito atto della Giunta Comunale.

## **ART. 3**

### **Orario di celebrazione**

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, durante l'orario di servizio:
  - a) dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
  - b) il lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
2. E' possibile richiedere la celebrazione di matrimoni in orari e giorni diversi da quelli di cui al punto precedente del presente articolo, ossia il sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e la domenica ed i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Tale richiesta è subordinata alla disponibilità del celebrante e degli operatori dell'Amministrazione comunale.
3. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti giornate: 1° e 6 gennaio, la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo), il 23 aprile (S. Patrono), il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8, il 24, il 25, il 26 ed il 31 dicembre.

## **ART. 4**

### **Costi a carico dei richiedenti**

1. L'utilizzo del locale indicato all'art. 2, comma 1, per la celebrazione di matrimoni civili è:
  - a) gratuito per quanti si sposano durante l'orario di servizio;
  - b) soggetto al pagamento di una determinata somma a titolo di contributo spese per il personale amministrativo in servizio e per le pulizie esterne, per quanti si sposano il sabato pomeriggio, la domenica mattina o in giorno festivo.
2. L'utilizzo dei locali indicati all'art. 2, comma 2, per la celebrazione di matrimoni civili è soggetto al pagamento di un'apposita tariffa di concessione.
3. Gli importi da corrispondere ai sensi dei commi precedenti sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. In caso di mancata deliberazione da parte della Giunta Comunale restano in vigore gli ultimi importi approvati.

**ART. 5**  
**Organizzazione del servizio**

1. Il giorno e l'ora del matrimonio devono essere concordati dai richiedenti con l'Ufficio dello Stato Civile, almeno venti giorni prima della data presunta di celebrazione.
2. Qualora debba essere pagata una tariffa prevista dall'art. 4, i richiedenti dovranno presentare ricevuta di avvenuto versamento almeno sette giorni prima della data stabilita per la celebrazione, pena la decadenza della stessa.
3. Nel caso in cui la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta.
4. Nessun rimborso sarà corrisposto qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle parti richiedenti.

**ART. 6**  
**Allestimento della sala**

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. Gli arredi e gli addobbi di cui al comma precedente dovranno essere consoni alle finalità ed al decoro delle sale occupate.
3. La sala dovrà essere lasciata nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
4. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

**ART. 7**  
**Prescrizioni per l'utilizzo**

1. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno della sala utilizzata per la cerimonia, negli atrii di accesso, nonché sopra le scale del Palazzo municipale.
2. Qualora venga trasgredita detta disposizione sarà addebitata al soggetto richiedente apposita somma, in misura determinata dalla Giunta Comunale, a titolo di contributo per le spese di pulizia.

**ART. 8**  
**Matrimonio su delega di altro Comune**

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune i nubendi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con anticipo di almeno sessanta giorni.

**ART. 9**  
**Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:  
Il Codice Civile,

Il D.P.R. 3.11.2000 n. 396,  
Il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e  
Lo Statuto comunale.

**ART. 10**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012.